



Conservatorio di Musica "E. R. Duni"
Istituzione di Alta Cultura

P.zza del Sedile tel. 0835 335797 - 333202 - fax 0835 331291
e-mail: conservatoriomatera@libero.it

75100 Matera

AFFISSO ALL'ALBO IL **28 FEB. 2009**
RITIRATO DALL'ALBO IL **28 APR. 2009**

IL PRESIDENTE

- Vista** la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma della Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- Visto** il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio della autonomia regolamentare da parte delle Istituzioni Artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge n. 508 del 1999;
- Visto** lo Statuto del Conservatorio di Musica "E.R.Duni" di Matera, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 settembre 2003 ed approvato dal Ministero dell'Università e della Ricerca con D.D. n. 332 dell'11 luglio 2005;
- Sentito** il Consiglio Accademico che si è espresso nella seduta del 26 febbraio 2009;
- Vista** la deliberazione in data 27 febbraio 2009 del Consiglio di Amministrazione,

adotta

l'unito Regolamento della consulta degli studenti del Conservatorio "E.R.Duni" di Matera.

Matera, li **28 FEB. 2009** *PRET 1220*



IL PRESIDENTE
(Prof. Lucio Marconi)

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO “E. R. DUNI” DI MATERA

Art. 1 (NATURA GIURIDICA E FINALITA’)

1. La Consulta degli Studenti è un organo istituzionale del Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera.
2. Esprime pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all’organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
3. L’istituzione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta nelle forme stabilite dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.
4. Le spese di gestione della Consulta degli Studenti sono a carico del bilancio dell’istituzione.

Art. 2. (ORGANIZZAZIONE)

1. Fanno parte della Consulta degli Studenti un numero compreso tra tre e sette rappresentanti, in base al numero della totalità degli studenti iscritti al Conservatorio, eletti ogni tre anni dagli studenti in possesso dei requisiti di elettorato attivo.
2. Sono nominati in sede di Consulta, un Presidente ed un Segretario.
3. Fanno Parte della consulta come membri di diritto i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio Accademico .
4. Il mandato triennale di ogni membro della Consulta può decadere per cessazione del corso di studi, per rinuncia spontanea alla carica, in seguito a sfiducia dell’assemblea degli studenti, con richiesta scritta e corredata dalle firme della metà più uno degli aventi diritto al voto.
5. La consulta si scioglie in seguito a rinuncia all’incarico da parte della maggioranza dei suoi componenti.
6. Fino all’entrata del nuova Consulta, sia per rinnovo sia per integrazione di parte di essa, sono prorogati i compiti dei membri interni per l’ordinaria amministrazione.
7. Il Mandato triennale è legato temporalmente al mandato del Direttore.

Art. 3. (IL PRESIDENTE)

1. Eletto tra i membri della Consulta, è il suo rappresentante di riferimento e rimane in carica per la durata del mandato della Consulta.
2. Il presidente convoca le riunioni almeno una volta a semestre e le presiede fissando l’ordine del giorno e garantendo il loro corretto svolgimento secondo le modalità previste dal regolamento.
3. Il presidente ha il diritto di voto nelle decisioni come un normale componente della Consulta.
In caso di parità nelle decisioni prevale il voto del presidente.
4. Può decadere dall’incarico per cessazione del corso di studi, per rinuncia spontanea alla carica, in seguito a sfiducia motivata della Consulta, per assenze prolungate e ingiustificate, per gravi omissioni e mancato svolgimento dei propri doveri.
5. In caso di decadenza la carica viene assunta dal membro più anziano della Consulta, in attesa di nuove elezioni, che devono aver luogo entro un mese.
6. L’elezione del presidente avviene a scrutinio segreto, e sono candidabili tutti i componenti della Consulta stessa. È considerato eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Qualora non sia raggiunta detta maggioranza, Il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

7. Il Presidente è responsabile della sede e delle attrezzature utilizzate dalla Consulta e risponde direttamente di ciò al Direttore del Conservatorio.

8. In caso di assenza il suo ruolo può essere assunto dal membro più anziano. La Consulta può d'altra parte deliberare di eleggere un Vicepresidente, da votarsi secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 4. (IL SEGRETARIO)

1. Ha la funzione di redigere i verbali delle riunioni della Consulta.

2. È nominato nelle varie sedute tra i componenti della Consulta.

3. Si assicura che i verbali vengano firmati dal Presidente e dagli altri membri della Consulta.

Art. 5. (CONSIGLIO ACCADEMICO E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

1. I rappresentanti al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione vengono eletti dagli studenti in possesso dei requisiti di elettorato attivo e ricoprono tale incarico per la durata del mandato della Consulta.

2. I rappresentanti al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione, eletti al di fuori della Consulta, entrano a far parte della Consulta stessa.

3. I rappresentanti hanno l'obbligo di attenersi alle indicazioni espresse dalla Consulta degli studenti e devono render conto del loro operato attraverso i verbali delle riunioni del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

4. Il mandato può essere revocato dalla Consulta in seguito ad assenze prolungate e ingiustificate, gravi omissioni e mancato svolgimento dei propri doveri.

5. I rappresentanti al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione nominati al di fuori della consulta, con la revoca dell'incarico, cessano di far parte della Consulta stessa.

6. Il Direttore, con propri decreti, nomina gli studenti eletti al Consiglio Accademico.

Art. 6 (RAPPRESENTANTI DEGLI ALLIEVI NEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO)

1. I rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di studio sono nominati dalla Consulta tra gli studenti in possesso dei requisiti di elettorato passivo con decreto del presidente e il loro mandato ha durata annuale rinnovabile. Essi svolgono una funzione necessaria di rappresentanza degli studenti nei consigli del corso di studi e cooperano con la Consulta per il miglioramento dei servizi offerti dal Conservatorio agli studenti e per ogni questione riguardante il diritto allo studio.

2. I rappresentanti hanno l'obbligo di attenersi alle indicazioni espresse dalla Consulta degli studenti e devono render conto del loro operato attraverso i verbali delle riunioni dei consigli di corso di studio.

3. Il mandato può essere revocato dalla Consulta in seguito ad assenze prolungate e ingiustificate, gravi omissioni e mancato svolgimento dei propri doveri.

4. Le candidature corredate di curriculum dei candidati sono presentate alla Consulta all'inizio dell'anno accademico. La Consulta designa a maggioranza assoluta dei presenti le rappresentanze, tenendo conto delle attitudini, capacità ed esperienze pregresse dei candidati.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 7 (CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA)

1. La Consulta è convocata, in prima seduta, dal Direttore del Conservatorio entro 20 giorni dallo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti.
2. Le riunioni della Consulta si svolgono in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal Conservatorio; delle sedute viene redatto apposito verbale.
3. Su richiesta di uno o più componenti, la Consulta può invitare alle sedute, a titolo consultivo e senza diritto di voto, persone che direttamente o indirettamente possono portare un specifico contributo alle iniziative programmate dalla scuola o alla soluzione di problemi inerenti alla stessa nonché i rappresentanti degli studenti nei consigli di corso.
4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, sarà inviato ai componenti della Consulta, via posta ordinaria, posta elettronica, tramite fax o fonogramma, con preavviso di almeno 5 giorni per le convocazioni ordinarie e 48 ore per quelle più urgenti, che possono essere convocate anche per via breve (telefono).
6. Le lettere e/o fax di convocazione devono sempre riportare gli argomenti all'ordine del giorno stabiliti dall'Ufficio di Presidenza o presentati dalla Consulta, l'ora, il giorno di convocazione, la sede, e l'eventuale motivo d'urgenza. Possono essere proposti argomenti non compresi nell'ordine del giorno solo al termine della discussione dello stesso.
7. Il Presidente è tenuto a convocare d'urgenza la Consulta, qualora ne sia richiesto da almeno un terzo degli studenti dell'Istituto, su motivato ordine del giorno.
8. Le riunioni della Consulta degli Studenti sono valide solo in presenza del numero legale, che è fissato nella metà dei membri che la compongono.

Art. 8 (DISCUSSIONI)

1. La discussione è regolata dal Presidente, che può fissare una durata massima degli interventi allo scopo di mantenere la discussione equilibrata.
2. Il Presidente è tenuto a concedere immediatamente la parola, anche al di fuori dell'ordine di iscrizioni a parlare, qualora sia richiesta per una mozione d'ordine. Può essere concessa la parola per il fatto personale, anche al di fuori dall'ordine d'iscrizione.
3. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validi espressi (intendendosi escluse le schede bianche e le astensioni). Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale se richiesto.
4. Le votazioni su una deliberazione, a richiesta di un membro della Consulta, potranno avvenire anche su una parte della deliberazione stessa.
Potranno essere proposti eventuali emendamenti da un terzo della consulta.

Art. 9 (VERBALI)

1. Per ogni seduta della Consulta viene redatto, dal SEGRETARIO il verbale.
2. Nel verbale devono figurare:
 - a) l'ordine del giorno;
 - b) il numero dei membri presenti all'atto dell'appello iniziale, e ogni eventuale variazione nel corso della riunione;
 - c) il nome dei membri assenti;
 - d) una sommaria relazione di quanto avvenuto durante la riunione;
 - e) i riferimenti agli atti e ai documenti considerati;
 - f) precisa attestazione delle delibere proposte messe in atto;
 - g) esatto resoconto dei risultati di ogni votazione.

Art. 10 (L' ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI)

1. L'assemblea degli studenti viene convocata almeno una volta a semestre dalla Consulta che, in caso di necessità, potrà convocare assemblee straordinarie.
2. La richiesta di assemblea deve essere inoltrata al Direttore del Conservatorio almeno due settimane prima della data prefissata.
3. L'assemblea ha la funzione di informare gli studenti sull'operato della Consulta e dei membri eletti al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione e dei rappresentanti nei consigli di corso di studio.
Durante l'assemblea possono essere espressi pareri, inoltrate richieste e formulate proposte alla Consulta degli Studenti.
4. All'inizio di ogni assemblea vengono nominati un Presidente e un Segretario.
5. Il Presidente dell'assemblea, figura distinta dal Presidente della Consulta degli Studenti, presiede l'assemblea e coordina i vari interventi.
6. E' nominato a rotazione tra i rappresentanti della Consulta.
7. Il Presidente dell'assemblea può richiedere l'allontanamento dalla sala degli individui che risultino di impedimento ad un sereno e corretto svolgersi dell'attività assembleare.
8. Il Segretario, anch'esso soggetto distinto dal Segretario della Consulta degli Studenti, redige il verbale dell'Assemblea ed è scelto a rotazione tra gli studenti.
9. I verbali oltre che dal Segretario dell'assemblea, vengono sottoscritti dai membri della Consulta.

Art. 11 (RINNOVO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI: INDIZIONE DELLE ELEZIONI)

1. Le elezioni dei componenti della Consulta degli Studenti su richiesta del Presidente della Consulta, sono indette dal Direttore del Conservatorio in via ordinaria ogni triennio accademico, con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.
Sono indette elezioni suppletive nei casi in cui occorra assicurare il funzionamento dell'organo integrandone il numero dei componenti.
2. La richiesta delle elezioni per il rinnovo della Consulta degli Studenti deve essere presentata al Direttore del Conservatorio almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
Se la richiesta riguarda la sostituzione dei membri decaduti, il termine è di un mese dalla cessazione dell'incarico.
3. I relativi bandi sono affissi all'Albo del Conservatorio ed indicano il luogo, le date e gli orari di svolgimento delle votazioni, i termini per la presentazione delle candidature e i requisiti per l'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 (ELETTORATO)

1. L'elettorato attivo è attribuito agli studenti che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età, risultino regolarmente iscritti ai corsi tradizionali, ai Trienni e ai Bienni Superiori Sperimentali di Studi Musicali, ai corsi ordinamentali di Didattica in corso e fuori corso.
2. L'elettorato passivo spetta agli studenti che, disponendo dell'elettorato attivo, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - avere raggiunto la maggiore età alla data fissata per la presentazione della candidatura;
 - non avere riportato gravi sanzioni disciplinari, per le quali non siano stati riabilitati;
 - non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.

3. Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 48 ore dalla data di pubblicazione delle candidature.

Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità prescritti dallo Statuto e devono essere fatte pervenire alla Consulta, tramite la modulistica disponibile presso la segreteria del Conservatorio.

Tale modulo, debitamente compilato dovrà pervenire alla Consulta entro sette giorni dalla pubblicazione del bando elettorale.

4. La Consulta verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto degli stessi, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.

5. L'elenco delle candidature, ordinato in base alla presentazione della domanda, è affisso all'Albo del Conservatorio almeno sette giorni prima delle date stabilite per le elezioni.

6. Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 48 ore dalla data di pubblicazione delle liste.

Nessun candidato può far parte del Seggio Elettorale.

7. Mediante manifesto affisso almeno tre giorni prima della data delle elezioni, la Commissione Elettorale rende pubblica l'ubicazione dei seggio presso cui si svolgeranno le elezioni.

Art. 13 (COMMISSIONE ELETTORALE)

La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una apposita Commissione Elettorale nominata con decreto del Presidente della Consulta.

1. Il Seggio Elettorale è composto da:

a) Un presidente e due scrutatori, nominati dalla Commissione Elettorale e scelti tra gli studenti aventi diritto che non figurano tra i candidati;

b) Un segretario, nominato dal presidente scelti tra gli studenti aventi diritto che non figurano tra i candidati.

Il Seggio Elettorale si insedia prima dell'inizio delle rispettive votazioni, e procede alle operazioni preliminari di propria competenza:

a) il controllo dei locali e delle urne;

b) la predisposizione di un numero sufficiente di schede, contrassegnate dal timbro del Conservatorio, e firmate da un componente del Seggio Elettorale.

2. Il Seggio Elettorale, inoltre, cura nei modi ritenuti più opportuni la custodia dei locali, delle urne, delle schede e di tutto il materiale elettorale, dandone atto nei rispettivi verbali.

3. Per la validità delle operazioni di competenza del Seggio Elettorale è prescritta la presenza di almeno tre componenti.

4. Il Seggio apre nelle ore e nei giorni indicati per le votazioni, il presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.

5. Ogni elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante valido documento di riconoscimento, ovvero per conoscenza personale attestata da un componente del Seggio di riferimento, e deve apporre la propria firma a fianco del proprio cognome e nome nell'apposito elenco degli elettori.

6. Il voto, individuale e segreto, è espresso scrivendo il cognome e nome dei candidati prescelti riportati sulla scheda di votazione.

In caso di omonimia fra più candidati sulla scheda deve essere indicata anche la data di nascita dei candidati

Il numero di preferenze verrà stabilito in base ai rappresentanti da eleggere.

7. Sono nulle le schede che recano un numero di preferenze maggiore rispetto a quello stabilito, quelle su cui siano stati apposti segni di riconoscimento e quelle che risultino in qualsiasi modo deteriorate.

8. Al termine dello scrutinio il presidente del Seggio Elettorale, dopo aver accertato che il numero delle schede scrutinate corrisponda al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti.
9. Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nei relativi verbali, sottoscritti dai componenti il Seggio.
10. I risultati dello scrutinio sono trasmessi con verbale sottoscritto da tutti i membri del seggio alla Consulta cui vengono altresì inviate, in plichi separati e sigillati, le schede votate contenenti voti validi, quelle contenenti voti contestati e non assegnati, le schede bianche, le schede nulle, le schede annullate, le schede non votate.
11. I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all'Albo del Conservatorio.
12. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti, sono eletti i candidati più anziani di età.
13. Entro tre giorni dall'affissione all'Albo dei risultati elettorali può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale competente, che decide entro due giorni dalla ricezione.
14. La decisione è pubblicata all'Albo del Conservatorio.
15. Il Direttore, con propri decreti, nomina gli studenti eletti nella Consulta degli studenti.

Art. 14. (MODIFICHE ALLO STATUTO)

1. Il Regolamento può essere modificato per delibera della maggioranza dei membri della Consulta.
2. Le proposte di modifica al Regolamento possono essere presentate da ciascun membro della consulta.
3. Lo statuto modificato viene inviato al Consiglio Accademico per il parere di competenza ed al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione finale.